ROMA tel. 06.3770.8466
MILANO tel. 02.7570958
NAPOLI tel. 081.2473309
LECCE tel. 0832.2781

Legalmente

www.legalmente.net

a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Domenica 13/12/2009

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

Il caso

Beni all'asta, la collaborazione del debitore e l'attività del consulente: ecco le regole

"Se il debitore è un imprenditore commerciale è prevista la possibilità per l'ufficiale giudiziario di richiedere a questi di indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili (art. 492, ottavo comma, cod. proc. civ.), con conseguente nomina di un consulente (notaio, avvocato o commercialista) abilitato a richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta delle scritture contabili, al fine di potervi accedere per la ricerca di beni o crediti pignorabili", spiega il professor Antonio Caiafa, docente di diritto fallimentare all'Università L.U.M. Jean Monnet di Bari riprendendo l'argomento della procedura seguita nelle aste dei beni mobili e immobili. E aggiunge: "Il legislatore ha, infatti, inteso dotare il creditore di uno strumento particolarmente efficace di ricerca del patrimonio del debitore sicchè l'indagine non è limitata alle sole registrazioni che, per loro natura, sono inevitabilmente sintetiche. Affinché l'indagine patrimoniale, quindi, sia effettiva è evidente che il professionista, quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, deve poter esaminare non solo i libri contabili, giornale ed inventari, ma anche tutte le ulteriori scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e la documentazione, sia cartacea che informatica". Il professionista incaricato redigerà, in tal caso, una relazione, con i risultati della verifica da egli compiuta, e se da essa emerge la presenza di beni non dichiarati dal debitore, in sede di interpello (art. 492, quarto comma, cod. proc. civ.), le spese dell'accesso ed il compenso del consulente sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore (art. 492, ottavo comma, cod. proc. Civ.). "Il legislatore - aggiunge il professor Caiafa - ha, in pratica, ritenuto che per una ricerca dei beni non possa prescindersi dalla collaborazione dello stesso debitore esecutato che, tuttavia, viene responsabilizzato mediante il richiamo all'art. 388, terzo comma, del codice penale in relazione ai conseguenti effetti che discendono dalla dichiarazione, nel senso che i crediti o le cose mobili, in possesso di terzi, devono ritenersi indisponibili già dal momento della dichiarazione, essendo costituito il debitore custode della somma, o della cosa, nell'ipotesi in cui il terzo esegua il pagamento, o restituisca il bene, prima che gli venga notificato il previsto atto perché renda la dichiarazione di cui all'art. 543, quarto comma, cod. proc. civ. La dichiarazione è, tuttavia, insufficiente ai fini dell'esecuzione immobiliare in ragione della previsione, in tal caso, dell'obbligo per il creditore procedente di eseguire la notificazione del pignoramento, con indicazione degli estremi per la individuazione dell'immobile, e la successiva trascrizione di esso.

(2 - Continua)

Il legislatore prende atto della difficoltà, per il creditore, di identificare e rintracciare tutti gli eredi

La partecipazione degli eredi alla procedura

Consentita la notificazione impersonale e collettiva nell'ultimo domicilio conosciuto

«L'art. 477 del codice di procedura civile sancisce che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo», afferma l'avvocato Gianluca Sposato, presidente dell'Associazione custodi giudiziari. Entro un anno dalla morte, la notificazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione consente che il titolo esecutivo sia utilizzato contro coloro che, quali eredi, succedono a titolo universale all'obbligato: in altri termini, il titolo ha efficacia contro i successori universali di colui che è individuato come obbligato nel titolo stesso. Spiega l'avvocato Sposato: «La notificazione del titolo e del precetto agli eredi presuppone che i chiamati all'eredità, non in possesso dei beni ereditari, abbiano accettato l'eredità stessa espressamente o tacitamente; in proposito, si nega rilevanza all'accettazione sopraggiunta in corso di giudizio di opposizione proposta dall'intimato, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, anche se idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo (Cass. 2849/1992; Cass. 11282/1991). In ogni caso, l'omissione della preventiva notificazione agli eredi del titolo esecutivo riguardante il loro dante causa integra una opposizione agli atti esecutivi (Cass. 4848/1986). Il 2° comma dell'articolo 477 prevede un meccanismo di notificazione agevolata del titolo esecutivo agli eredi dell'originario obbligato defunto: si consente che, entro l'anno successivo alla morte, il titolo sia notificato agli eredi in quanto tali, collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Così il legislatore prende atto della difficoltà, per il creditore, di identificare e rintracciare tutti gli eredi del debitore e consente la notificazione impersonale e collettiva». In passato si esprimeva il principio per cui il creditore, per esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del proprio debitore, dovesse ripetere la notificazione del titolo, in forma esecutiva, ai successori, anche quando la notificazione fosse già avvenuta nei confronti dell'originario debitore (Cass. 7067/1993). Il problema della necessità di notificare nuovamente agli eredi titolo esecutivo e precetto nel caso di decesso del debitore, al quale già tali atti siano stati notificati è stato affrontato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5200 del 21/04/2000, ha affermato che l'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro.

Le risposte ai vostri dubbi

indirizzo e-mail *legalmente@piemmeonline.it*

Mi trovo coinvolto in una questione ereditaria di un mio parente che ha lasciato diversi appartamenti, ma anche molti debiti con le banche. Gli eredi sono nove, di cui due vivono all'estero, e probabilmente sarò costretto a chiedere la divisione dei beni. Come si può fare per pagare i debiti vendendo qualche appartamento se non tutti sono d'accordo o si disinteressano del problema?

Se nel patrimonio ereditario non si rinviene denaro sufficiente per pagare i creditori e se nessuno dei condividenti è disposto ad anticipare, pro-quota, il denaro occorrente può rendersi necessaria la vendita di beni ereditari al fine di provvedere all'estinzione delle passività . Sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale può sorgere disaccordo tra i coeredi tanto in ordine alla necessità della vendita quanto in ordine alla scelta dei beni da alienarsi. A tal fine interviene la legge, art.719 cod. civ. attribuendo il potere di deliberare in merito, in modo vincolante per tutti, giudice compreso, alla maggioranza economica dei condividenti, ossia a quel gruppo di condividenti le cui rispettive quote, sommate, superino il 50% dell'intero asse ereditario. La vendita deve essere eseguita nelle forme del pubblico incanto e, pertanto, con le modalità tipiche con una gara aperta a tutti pubblicata nell'albo del Tribunale e sui quotidiani. La vendita ai pubblici incanti ha come oggetto normale i beni mobili e soltanto in via sussidiaria potrà procedersi alla vendita di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi degli eredi. Il potere della maggioranza dei coeredi è quindi subordinato alle seguenti condizioni:1) che a soddisfare i debiti ereditari non siano sufficienti i beni mobili; 2) che dalla comparazione di tutti i beni immobili risulti che l'alienazione di quel determinato immobile o gruppo di immobili sia quella che meno pregiudichi le prospettive della futura divisione. Ove la maggioranza deliberasse una vendita all'incanto in difetto di tali condizioni,la vendita potrebbe essere impugnata dai coeredi dissenzienti. La forma pubblica di vendita, a norma degli artt. 787 e 788 cod. proc. civ., viene effettuata dal giudice o dal notaio delegato, ed è adottata sia nell'interesse dei creditori, sia degli eventuali coeredi dissenzienti, sacrificati dalla scelta adottata dalla maggioranza. La tutela di questi due diversi interessi trova conferma nell'art.719 cod. civ. che autorizza la vendita privata solo quando ci sia l'accordo unanime di tutti i condividenti e non si oppongano creditori e legatari.

(a cura dell'Avv. Prof. ALFREDO MORRONE)